



**CITTA' DI MOLFETTA**

PROVINCIA DI BARI  
COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 25**

**del 29/01/2014**

**O G G E T T O**

**Disciplina incarichi legali. Atto di indirizzo.**

L'anno duemila**quattordici**, il giorno **ventinove** del mese di **gennaio** nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

NATALICCHIO	Paola	- SINDACO	- Presente
MARALFA	Giuseppe	- ASSESSORE	- Assente
ABBATTISTA	Giovanni	- ASSESSORE	- Presente
AMATO	Angela Maria R.	- ASSESSORE	- Presente
BELLIFEMINE	Francesco	- ASSESSORE	- Presente
GADALETA	Rosaria	- ASSESSORE	- Presente
la GHEZZA	Serena	- ASSESSORE	- Presente
MONGELLI	Elisabetta	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Natalicchio Paola – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott. Casalino Carlo**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- E' intendimento dell'Amministrazione Comunale disciplinare in maniera organica l'affidamento degli incarichi ad avvocati patrocinatori e difensori del Comune di Molfetta nei giudizi in cui l'Ente sia convenuto o attore, nonché nei processi penali in cui il Comune di Molfetta sia indicato quale persona offesa del reato;
- In tema di configurazione giuridica dell'affidamento dell'incarico legale (se cioè esso sia da far rientrare nella categoria dei "servizi legali" di cui all'allegato II B, n. 21, al Codice dei contratti Pubblici approvato con D.Lvo n. 163 del 12/04/2006 e quindi ricorso a procedure concorsuali per l'affidamento dell'incarico o meno) si è pronunciata la Quinta Sezione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale che, con la sentenza n. 2730/2012, ha statuito che il conferimento del singolo incarico legale "presidiato dalle specifiche disposizioni comunitarie volte a tutelare la libertà di stabilimento del prestatore in quanto lavoratore, non può soggiacere, neanche nei sensi di cui all'art. 27 del codice dei contratti pubblici, ad una procedura concorsuale di stampo selettivo che si appalesa incompatibile con la struttura della fattispecie contrattuale, qualificata, alla luce dell'aleatorietà dell'*iter* del giudizio, dalla non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali delle prestazioni e dalla conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici";
- Nella stessa sentenza il C.d.S. ha precisato che il singolo incarico legale è da configurarsi come prestazione professionale, come tale quindi normato dagli artt. 2229 e seguenti del Capo II del Titolo III del Libro V del Codice Civile, nonché dalla Legge Professionale in sintonia con i pareri espressi in tal senso sia dalla Autorità sui Contratti Pubblici con determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, sia dalla Sezione Regionale della Basilicata della Corte dei Conti con deliberazione n. 19/2009;
- Corollario conseguente della pronuncia sopra esposta (natura di prestazione professionale del singolo incarico legale) è la natura fiduciaria "intuitu personae" di tale prestazione;
- La citata sentenza del C.d.S. ha cura di precisare che:  
"Resta inteso che l'attività di selezione del difensore pubblico, pur non soggiacendo all'obbligo di espletamento di una procedura comparativa di stampo concorsuale, è soggetta ai principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione onde rendere possibile la decifrazione della congruità della scelta fiduciaria posta in atto rispetto al bisogno di difesa da appagare".

Ritenuto di dare attuazione ai principi di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa nella materia degli affidamenti degli incarichi legali, prevedendo come regola generale la rotazione degli avvocati nei giudizi civili, amministrativi, penali nei casi di costituzione di parte civile del Comune di Molfetta, purchè il legale incaricato dichiari all'atto della accettazione e nella convenzione la sua competenza sulla specifica materia e comunque con esclusione della possibilità di conferire due incarichi consecutivi allo stesso legale, salvo che non si tratti di contenziosi oggettivamente connessi e/o collegati.

Ritenuto, altresì, di riservare in capo all'Amministrazione la facoltà di derogare al principio generale della rotazione nei casi di contenziosi sensibili e/o complessi.

Ritenuto, inoltre, di approvare lo schema di convenzione d'incarico legale, allegato al presente deliberato per costituirne parte integrante e sostanziale, disciplinando la pattuizione dei compensi prevista dall'art. 9, comma 4, del D.L. 24/01/2012 n. 1, convertito con la legge 24/03/2012 n. 27.

Ritenuto, infine, di attribuire al presente provvedimento valore di atto di indirizzo per i dirigenti e gli uffici comunali, ex art. 107, comma 3, del T.U.EE.LL. n. 267/2000, con riferimento alla disciplina dell'affidamento degli incarichi legali.

Visto l'art. 48 del medesimo T.U.EE.LL.

Acquisito il parere favorevole espresso sulla regolarità tecnica dal Dirigente del Settore AA.GG. ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL., non avendo il presente deliberato rilevanza contabile;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge,

#### DELIBERA

1. Di adottare la disciplina della rotazione, all'interno degli elenchi di cui al successivo punto 2), nell'affidamento di singoli incarichi legali per il patrocinio e la difesa dell'Ente in tutti i giudizi civili, i giudizi amministrativi, i giudizi penali nei casi di costituzione di parte civile del Comune di Molfetta, in cui l'Ente decida di costituirsi in qualità di convenuto o resistente, o in qualità di attore o ricorrente, purchè il legale incaricato dichiari all'atto della accettazione e nella convenzione la sua competenza sulla specifica materia e

comunque con esclusione della possibilità di conferire due incarichi consecutivi allo stesso legale, salvo che non si tratti di contenziosi connessi e/o collegati.

2. Di dare mandato al dirigente del Settore Affari Generali di attivare procedura per avviso pubblico finalizzata alla formazione di tre elenchi di avvocati suddivisi per materia (civile-lavoro, amministrativa, penale), come dai curricula dei partecipanti, con il vincolo per ogni avvocato di poter richiedere l'iscrizione in un solo elenco.
3. Di riservare in capo all'Amministrazione anche la facoltà di derogare all'utilizzo degli elenchi nei casi di contenziosi sensibili e/o complessi, facendo salvo in questi casi il diritto dell'Ente di ricorrere ad affidamenti diretti su base fiduciaria.
4. Di attribuire al presente provvedimento valore di atto di indirizzo per i dirigenti e gli uffici comunali ex art. 107, comma 3, del T.U.EE.LL. n. 267/2000, con riferimento ai tre precedenti punti del dispositivo.
5. Di approvare lo schema di convenzione d'incarico legale nel testo, composto di n. 16 articoli, allegato al presente deliberato per costituirne parte integrante e sostanziale.
6. Di disporre che ogni incarico affidato ad un legale sia disciplinato dalla convenzione nel testo approvato col presente provvedimento.
7. Di demandare al Dirigente del Settore AA.GG., o funzionario delegato secondo norme di legge o di regolamento, la sottoscrizione della suddetta convenzione.
8. Di dare atto che responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia, Responsabile dell'Ufficio Legale.
9. Di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza.

Parere, ex art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000

In ordine alla regolarità tecnica

FAVOREVOLE

Il Dirigente incaricato Settore AA.GG.

f.to (*dott. Mauro de Gennaro*)

**IL SINDACO**  
f.to Paola NATALICCHIO

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
f.to dott. Carlo CASALINO

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 124 e 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 – Art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 e ss.mm.ii.)

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune [www.comune.molfetta.ba.it](http://www.comune.molfetta.ba.it) dal giorno 03/02/2014 per quindici giorni consecutivi.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
f.to Dott. Carlo Casalino

---

E' copia conforme all'originale

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
f.to Dott. Carlo Casalino

---

**Certificato di avvenuta esecutività e pubblicazione**

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune [www.comune.molfetta.ba.it](http://www.comune.molfetta.ba.it) dal \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi;
- è divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dott. Carlo Casalino

, li \_\_\_\_\_

---

Per l'esecuzione  
Al Sig. Segretario Generale  
Al Sig. Direttore di Ragioneria